

LEGA NAVALE ITALIANA

delegazione di Capraia

capraia@leganavale.it



Mini - Graglia 20° anno (2003-2022)

DELEGAZIONE LEGA NAVALE DI CAPRAIA ISOLA capraia@leganavale.it

Alla cortese attenzione: partecipanti della MiniGiraglia

Isola di Capraia, 10 Febbraio 2021

Oggetto: Regolamento riserva naturale delle isole di Capo Corso (Haute-Corse)

Si fa presente che dal 28 marzo 2017 è stato istituito la riserva naturale delle isole di Capo Corso (Haute-Corse), che include le isole della Giraglia e della Finocchiarola.

E' riportato in Annesso A la traduzione integrale in italiano del Decreto n. 2017-426 del 28 marzo 2017 che istituisce la riserva.

Sono di seguito evidenziate le parti rilevanti degli articoli 1, 14 e 15 di interesse per chi partecipa alla MiniGiraglia, di cui si prega la lettura e si raccomanda la stretta osservanza nel corso della veleggiata:

Articolo 1

Le seguenti particelle catastali, identificate dai riferimenti dei documenti catastali disponibili a settembre 2016, sono classificate come riserve naturali, sotto il nome di "riserva naturale delle isole di Cap Corse" (Haute-Corse):

- Comune di Rogliano

Sezione E, parcelle n° 62 (Isola della Terra), n° 63 (Isola Mezzana), n° 64 (Isola Finocchiarola), ovvero una superficie complessiva di circa tre ettari.

Comune di Ersa

Sezione O, appezzamenti dal n.1 al 7 (isola della Giraglia), ovvero una superficie complessiva di circa dieci ettari.

- ...

Articolo 14

I. - Sono vietati in ogni momento lo sbarco, la circolazione, la sosta e l'assembramento di persone e autoveicoli nel territorio terrestre della riserva naturale. Nel territorio marittimo della riserva naturale è vietato in ogni momento avvicinarsi a meno di dieci metri dalla costa delle isole, come risulta dal catasto. ...

Articolo 15

I. - E' vietato l'ormeggio delle imbarcazioni a meno di dieci metri dal litorale, come rappresentato nel catasto, delle isole della Giraglia e del Capense, e in tutta la parte marittima confinante con le isole Finocchiarola. ...

Giunto Sergio Canigiani Presidente delegazione Isola di Capraia della LNI

Jiunto Sergio Canigiani

Annesso A:

Decreto n. 2017-426 del 28 marzo 2017 che istituisce la riserva naturale delle isole di Capo Corso (Haute-Corse)

NOR: DEVL1625864D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/DEVL1625864D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-426/jo/texte

JORF n°0076 del 30 marzo 2017

Titolo I: DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1 a 3) Titolo II: NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE (articoli da 4 a 7)

Titolo III: NORME RELATIVE AI LAVORI (articoli da 8 a 16)

Titolo VI: NORME RELATIVE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE, TURISTICHE ED EDUCATIVE (articoli

da 17 a 18)

Titolo VII: DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 19 a 20)

Titolo I:

DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1 a 3)

Articolo 1

Le seguenti particelle catastali, identificate dai riferimenti dei documenti catastali disponibili a settembre 2016, sono classificate come riserve naturali, sotto il nome di "riserva naturale delle isole di Cap Corse" (Haute-Corse):

Comune di Rogliano

Sezione E, parcelle n° 62 (Isola della Terra), n° 63 (Isola Mezzana), n° 64 (Isola Finocchiarola), ovvero una superficie complessiva di circa tre ettari.

Comune di Ersa

Sezione O, appezzamenti dal n.1 al 7 (isola della Giraglia), ovvero una superficie complessiva di circa dieci ettari.

Comune di Centuri

Sezione E, appezzamento n° 608 (Isola di Capense), ovvero una superficie complessiva di circa 4 ettari. Il lotto di cui sopra compare sulla mappa catastale consultabile presso la prefettura di Haute-Corse.

Classificati come riserva naturale sono anche i vicini isolotti rocciosi e scogli emergenti non censiti e la parte di demanio marittimo marittimo confinante con le suddette isole, che rappresentano una superficie di circa cinquanta ettari.

La superficie totale della riserva è di circa sessantasei ettari.

Il perimetro della riserva è riportato sulla carta IGN a 1/25.000 e sulla carta marittima SHOM a 1/35.000 Tali documenti, allegati al presente decreto, sono consultabili presso la Prefettura dell'Alta Corsica (1).

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Corsica organizza la gestione della riserva naturale ai sensi degli articoli da R. 332-58 a R. 332-61 del Codice dell'Ambiente.

Ai sensi dell'articolo R. 332-61 dello stesso codice, le decisioni relative all'applicazione degli articoli da R. 332-58 a R. 332-60 di cui sopra sono prese previo accordo del Prefetto di Corsica. Link correlati

Articolo 3

Le norme emanate dal presente decreto si applicano a tutti i locali classificati all'interno del perimetro

della riserva in virtù dell'articolo 1.

Titolo II:

NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE (articoli da 4 a 7)

Articolo 4

È proibito:

- 1° Introdurre nella riserva animali di specie non domestiche e domestiche, indipendentemente dal loro stato di sviluppo, salvo autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Corsica, sentito il comitato consultivo:
- 2° Ferme restando le attività autorizzate dal presente decreto e nella misura strettamente necessaria al loro esercizio:
- danneggiare in qualsiasi modo animali di specie non domestiche, le loro uova, covate, cucciolate o nidi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo, nonché i loro siti di riproduzione, o portarli fuori dalla riserva, salvo autorizzazione del Prefetto della Corsica per scopi scientifici, sanitari o di sicurezza;
- disturbare o disturbare animali di specie non domestiche e con qualsiasi mezzo, se non autorizzato dal Prefetto della Corsica per scopi scientifici, sanitari o di sicurezza.

Articolo 5

È proibito :

- 1° Introdurre nella riserva tutte le piante sotto qualsiasi forma, salvo autorizzazione del Prefetto di Corsica, sentito il comitato consultivo:
- 2° Danneggiare in qualsiasi modo piante incolte e/o sottrarle alla riserva, salvo autorizzazione del Prefetto di Corsica a fini di conservazione o di ricerca scientifica.

Articolo 6

Il prefetto di Corsica può adottare, sentito il comitato consultivo, tutte le misure compatibili con il piano di gestione al fine di garantire il monitoraggio scientifico e la conservazione delle specie animali o vegetali, limitare o regolamentare le popolazioni di animali o piante sovrabbondanti o suscettibili di provocare squilibri biologici e danni dannosi agli ambienti naturali e alle specie.

Articolo 7

È proibito :

- 1° abbandonare, depositare, disfarsi, sversare o respingere qualsiasi prodotto che possa nuocere alla qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo o del sito o all'integrità della fauna e della flora soggette a quanto previsto dall'articolo 6;
- 2° abbandonare, depositare, gettare, scaricare o respingere rifiuti, rifiuti, immondizie o materiali di qualsiasi genere al di fuori dei luoghi appositamente previsti;
- 3° Disturbare la tranquillità dei locali con qualsiasi disturbo acustico subordinato all'esercizio delle attività autorizzate dal presente decreto e nella misura strettamente necessaria al loro esercizio;
- 4° Danneggiare l'ambiente naturale mediante l'uso del fuoco;
- 5° Apporre iscrizioni diverse da quelle necessarie alla segnalazione della riserva naturale, all'informazione del pubblico o ai confini territoriali.

Titolo III: NORME RELATIVE AI LAVORI (articoli da 8 a 16)

Articolo 8

- I. Sono vietate le opere pubbliche o private che modifichino lo stato o l'aspetto della riserva naturale.
- II. Lavori pubblici o privati che modifichino lo stato o l'aspetto della riserva naturale possono comunque essere eseguiti previa autorizzazione del prefetto della Corsica ai sensi dell'articolo L.332-9 del codice dell'ambiente e alle condizioni previste dall'art. articolo R.332-65 del medesimo codice.
- III. I lavori atti a modificare lo stato o l'aspetto della riserva possono essere eseguiti anche, previa dichiarazione al prefetto della Corsica, alle condizioni previste dall'articolo R. 332-26 del codice dell'ambiente, quando sono previste in dettaglio nel piano di gestione e che quest'ultimo ne valuti accuratamente l'impatto sull'ambiente.
- IV. Sono soggette a preventiva dichiarazione al prefetto della Corsica, alle condizioni previste

dall'articolo R. 332-27 del codice ambientale, le opere che, senza modificare lo stato o l'aspetto della riserva, siano necessarie per la manutenzione operativa di segnali marittimi, a condizione che si tenga conto dei ritmi biologici delle specie che potrebbero essere interessate da questo lavoro.

Titolo IV

NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' CACCIA, PESCA E MINERARIA, INDUSTRIALE, COMMERCIALE

Articolo 9

La caccia è vietata.

Articolo 10

- I. La pesca è vietata entro dieci metri dal litorale delle isole, come rappresentato nel catasto.
- II. L'esercizio della pesca professionale delle specie pelagiche migratorie è autorizzato entro dieci metri dal litorale, come rappresentato nel catasto, delle isole di Capense e della Giraglia, da maggio a luglio. Le modalità di pesca sono definite dal Prefetto della Corsica e secondo il piano di gestione.

Articolo 11

È vietata qualsiasi attività esplorativa o mineraria.

Articolo 12

È vietata qualsiasi attività industriale o commerciale.

Articolo 13

L'uso a fini pubblicitari di qualsiasi espressione che richiami direttamente o indirettamente la riserva naturale è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Corsica, sentito il comitato consultivo.

Titolo V

NORME DI TRAFFICO E PARCHEGGIO

Articolo 14

I. - Sono vietati in ogni momento lo sbarco, la circolazione, la sosta e l'assembramento di persone e autoveicoli nel territorio terrestre della riserva naturale. Nel territorio marittimo della riserva naturale è vietato in ogni momento avvicinarsi a meno di dieci metri dalla costa delle isole, come risulta dal catasto.

Questa disposizione non si applica:

- 1° A proprietari o assegnatari al servizio dei loro beni;
- 2° Ai pescatori professionisti di specie pelagiche migratorie, autorizzati da maggio a luglio dal Prefetto della Corsica nelle isole della Giraglia e Capense per l'installazione o lo smontaggio delle reti da pesca;
- 3° Agli agenti preposti alla manutenzione e alla sorveglianza della riserva ed alle personalità scientifiche, autorizzate dal prefetto della Corsica;
- 4° Agli agenti di servizio pubblico nell'ambito della loro missione;
- 5° Al personale incaricato nell'ambito di una missione di servizio pubblico;
- 6° Ai passeggeri delle imbarcazioni che subiscono danni o si trovano in difficoltà o in pericolo.
- II. Il prefetto di Corsica può comunque autorizzare nell'isola della Giraglia, ed entro il limite di due all'anno, la pratica di visite guidate, vigilate dagli agenti preposti alla sorveglianza della riserva, e compatibili con il piano di gestione.

Articolo 15

I. - E' vietato l'ormeggio delle imbarcazioni a meno di dieci metri dal litorale, come rappresentato nel catasto, delle isole della Giraglia e del Capense, e in tutta la parte marittima confinante con le isole Finocchiarola.

Questa disposizione non si applica:

- 1° Alle navi preposte alla gestione della riserva, autorizzate dal prefetto marittimo;
- 2° Navi governative in missione di servizio pubblico.
- II. Nell'interesse della riserva, l'ormeggio e la navigazione di navi ed imbarcazioni possono essere disciplinati in tutto o in parte dalla riserva dal prefetto marittimo, sentito il comitato consultivo.

Articolo 16

Il sorvolo della riserva naturale è vietato ad un'altitudine inferiore a 300 metri sopra la superficie. Tale disposizione non si applica agli aeromobili utilizzati dallo Stato in caso di necessità di servizio, alle operazioni di polizia, di emergenza o di soccorso e di lotta all'inquinamento o agli incendi. Gli operatori aerei, nell'ambito di specifiche attività che richiedono voli ad un'altitudine inferiore a 300 metri sopra la superficie, non possono avvalersi di una deroga al livello minimo di volo concessa dal direttore dell'aviazione civile territorialmente competente. Devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Corsica, sentiti il direttore regionale per l'ambiente, la pianificazione e l'edilizia abitativa, il direttore dell'aviazione civile per il sud-est o un suo rappresentante, e il comitato consultivo.

Titolo VI:

NORME RELATIVE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE, TURISTICHE ED EDUCATIVE (articoli da 17 a 18)

Articolo 17

È vietato campeggiare sotto la tenda o in qualsiasi altro rifugio nonché il bivacco, a meno che non siano autorizzati per scopi scientifici o per squadre di sicurezza dal Prefetto della Corsica.

Articolo 18

È vietato qualsiasi evento sportivo o turistico.

Tale divieto non si applica tuttavia alle due visite annuali, guidate e vigilate dagli agenti preposti al controllo della riserva, previste dall'articolo II dell'articolo 14 del presente decreto.

Titolo VII:

DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 19 a 20)

Articolo 19

Viene abrogato il decreto n. 87-494 del 29 giugno 1987, che istituisce la riserva naturale delle isole Finocchiarola.

Articolo 20

Al Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e del Mare, incaricato delle relazioni internazionali sul clima, il Segretario di Stato per i Trasporti, il Mare e la Pesca e il Segretario di Stato per la Biodiversità, sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.

Datato 28 marzo 2017.

Bernard Cazeneuve

A cura del Presidente del Consiglio:

Il Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e del Mare, incaricato delle relazioni internazionali sul clima, Ségolene Royal

Il Segretario di Stato per i Trasporti, il Mare e la Pesca, Alain Vidalies Il Segretario di Stato per la Biodiversità, Barbara Pompei

(1) Il presente decreto nonché le mappe e le planimetrie catastali allegate sono consultabili presso la prefettura di Haute-Corse, 20401 Bastia Cedex. Estratto